

N. 2935-B

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane**

(COSTA)

col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

(V. Stampato n. 2935)

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica il 10 dicembre 1998

(V. Stampato Camera n. 5507)

modificato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1999

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º ottobre 1999

Interventi nel settore dei trasporti

A pagina 26, il comma 6 dell'articolo 25 del testo approvato dalla Camera dei deputati si intenda sostituito dal seguente:

«6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime **unità** non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno».